

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
GLOBALE FABBRICATI CIVILI**

La presente polizza è stipulata tra

ATER DI PADOVA.....

e

.....

Decorrenza ore 24.00 del	31/05/2017
Scadenza ore 24.00 del	31/05/2018

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice eventualmente allegati alla polizza che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato

1. **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
2. **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
3. **Annualità Assicurativa:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'Assicurazione
4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
5. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
6. **Società:** la Compagnia di Assicurazioni;
7. **Broker:** intermediario assicurativo iscritto al R.U.I., quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
8. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
9. **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
10. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
11. **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
12. **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
13. **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
14. **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
15. **Fabbricato:** l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, box, recinzioni e simili ma esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes.
16. **Contenuto:** attrezzi, mobili ed arredi, televisori, macchine d'ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; opere d'arte, ed in generale qualsiasi oggetto avente valore artistico e/o storico apparecchi ad impiego mobile attrezzature elettroniche etc

17. **Danni Diretti:** I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.
18. **Danno Corporale:** Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone
19. **Danni Materiali:** ogni distruzione, deterioramento, alternazione, alterazione, danneggiamento totale o parziale di cose
20. **Franchigia:** la parte di danno che il Contraente e/o Assicurato tengono a proprio carico
21. **Scoperto:** la parte di percentuale di danno che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico
22. **Massimale per sinistro:** la massima esposizione della Società per ogni sinistro
23. **Valore a nuovo:** si intende il costo di ricostruzione o di rimpiazzo dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati, senza tener conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato, escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alla preventiva identificazione dei beni assicurati con costituenti il patrimonio immobiliare dell'Assicurato e da quello ad esso affidato in gestione da altri Enti, facendo fede a questo riguardo le evidenze amministrative contabili dell'Assicurato stesso;

La Contraente è dispensata dalla dichiarazione dei precedenti danni ed annullamenti di polizze per sinistro per i medesimi rischi coperti dalla presente polizza

Art. 2 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

Art. 3 - Durata e proroga del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31/05/2017 fino alle ore 24 del 31/05/2018 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti.

E' comunque facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 15 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro ed in ottemperanza alle vigenti norme di Legge, richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di espletare o completare le procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

La Società si impegna in ogni caso a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione in tutti i casi di recesso o risoluzione anticipata del contratto.

Art. 4 - Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione premio

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/05/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il premio, per la sola sezione incendio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile ed è così disciplinato (la sezione Rct.o non è a regolazione)

Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.
- Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società e della relativa ricevuta di pagamento, nel rispetto della vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi..

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 1 - "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, la modifica delle condizioni di premio in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50% del premio originario. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo

revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio, decorrenza della garanzia e regolazione del premio".

Art. 6- Recesso della Società

Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 14 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta

Art. 8 - Modifiche e manutenzione

Possono essere eseguite modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione dei beni assicurati per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

Art. 9 – Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

In Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 10 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), PEC od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 11 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'Autorità Giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 13 - Interpretazione del contratto Clausola di buona fede

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Inoltre l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Art. 14 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

In caso di sinistro, spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi interessati che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 16 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

Pena l'applicazione della penale di cui all'ultimo comma del presente articolo, la Società:

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 30/06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel[®] o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell'evento, data di denuncia, descrizione dell'evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:

- a) sinistri riservati con indicazione dell'importo a riserva;
- b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell'importo già liquidato e la data di pagamento;
- c) sinistri liquidati con indicazione dell'importo liquidato e la data di pagamento;
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura massima di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 17 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
 - incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
 - ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.
- in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato, Marsh SpA con sede operativa in PADOVA - Via S. Crispino, n 114. -Pec: padova.ep@cert.marsh.it, Fax: 049/8285485.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge interne e comunitarie.

Art. 20 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società si impegna, altresì, ad accettare le condizioni stabilite nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 09/01/2012 tra le prefettura della Regione Veneto, U.P.I. Veneto, A.N.C.I. Veneto, Regione Veneto.

Art. 21 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 22 – Clausole vessatorie

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

- Art.....
- Art.....
- Art.....

Art.....
Art.....
Art.....

<L'indicazione delle suddette clausole è a carico della Società aggiudicataria, che dovrà provvedervi prima della stipula e segnatamente nel termine indicato nel Disciplinare di gara.>

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO

Tutti gli immobili, impianti ed aree di pertinenza e non, ovunque dislocati, sia di proprietà, sia in conduzione e/o locazione e/o comodato gratuito e comunque a qualsiasi titolo detenuti e comunque costruiti e destinati” come risulta dal catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale. Si intendono pertanto assicurati anche gli immobili di terzi per i quali ATER abbia la gestione degli obblighi assicurativi del condominio, a condizione che il valore di tali immobili sia stato incluso nel valore assicurato.

Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, escluso il valore dell’area, causati da

- colpa grave dell’Assicurato e/o dolo e colpa grave delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norme di legge;
- incendio;
- fulmine;
- implosione;
- scoppio o esplosione anche causati da ordigni esplosivi;
- da fuoriuscita d’acqua, di liquidi e di gas condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio dei beni assicurati senza far differenza se la fuoriuscita d’acqua e liquidi provengano da guasto, rottura, difetto, ingorgo, traboccamento, gelo. S’intendono garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione. La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- caduta di aeromobili satelliti o corpi celesti, loro parti o cose trasportate da essi;
- urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o area equiparata;
- crollo comunque occasionato;
- danni a fissi ed infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso dei singoli alloggi, causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto;
- atti vandalici e dolosi non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici di cui all’art. 39;
- rovina degli ascensori, montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all’impianto;
- onda sonora;
- conseguenti a rigurgiti di fogne.

La Società risarcisce altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati da:

- sviluppo di fumi, gas, vapori, quando gli eventi stessi abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure gli enti posti nell’ambito di 20 metri da essi;
 - da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di riscaldamento o di condizionamento;
 - caduta di alberi o distacco di parti di fabbricato a seguito dell’azione del fulmine
 - i guasti causati ai fabbricati assicurati allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
 - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico e smaltire i residui del sinistro, nonché le eventuali spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili nel caso in cui la loro rimozione fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei beni assicurati resesi necessarie in seguito a sinistro liquidato a termini di polizza. La Società indennizza fino alla concorrenza del 20% dell’importo pagabile a termini di polizza nonché dell’ulteriore limite di indennizzo stabilito nell’apposita partita della tabella partita e somme assicurate sezione incendio .
 - perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per un evento risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino.
- La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
- d) agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto all'usura, corrosione o difetti di materiale;
- e) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali;
- f) ad affreschi e statue che abbiano valore artistico.

Art. 3 – Rottura Cristalli e vetri

La Società assicura il risarcimento dei danni materiali e diretti di rottura di lastre di vetro, cristallo o mezzo cristallo pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani d'uso comune dei fabbricati assicurati compresi i lucernai anche se causati da ignoti e/o atti vandalici .

La garanzia é prestata a primo rischio assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti.

Art. 4 – Oneri di urbanizzazione

Si dà atto che nella somma assicurata alla voce "Fabbricati che sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

Art. 5 – Onorari architetti e professionisti e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di architetti, professionisti e consulenti che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 6 – Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza di periti che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai Periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'Assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 7 – Ricorso terzi e dei locatari

la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale riportato nell'apposita partita della tabella partita e somme assicurate sezione incendio delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Art. 8– Ricostruzione archivi

La Società risponde fino alla concorrenza del massimale riportato nell'apposita partita della tabella partita e somme assicurate sezione incendio delle spese di riparazione e di ricostruzione di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastro e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro un termine di 24 mesi dal sinistro.

Art. 9 – Modifiche

In caso di modifiche dei fabbricati ed impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti, l'assicurazione s'intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della manodopera, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito del cantiere sia propri che di terzi, anche se i lavori siano appaltati a terzi.

Art. 10 – Colaggio da impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

Sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici e sprinkler, incluse relative alimentazioni. La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione

Art. 11 – Maggiori costi per indisponibilità dei fabbricati

In caso di mancata disponibilità dei fabbricati o di parti di essi in uso al Contraente per danneggiamento provocato da un evento garantito con la presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività fino alla concorrenza di € 260.000,00 per sinistro.

Art. 12 – Parificazione ai danni da incendio

A completamente delle Condizioni Generali di Assicurazione e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni da incendio, oltre che i guasti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso sia esso incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

Art. 13 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La società risponde dei danni, compresi quelli da incendio ed esplosione e scoppio, per effetto di inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La Società non risponde dei danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento od infiltrazioni;
- b) a enti mobili all'aperto;
- c) provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 14 – Terremoto – CLAUSOLA NON OPERANTE

la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto , intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 15 – Eventi atmosferici

La società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, pioggia, grandine, neve e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia), quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti.

La società non risponde dei danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli elementi atmosferici di cui sopra;
- b) causati da:
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rigurgito dei sistemi di scarico;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - gelo ,cedimenti, franamenti del terreno;
- c) dei danni subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - grues;
 - enti all'aperto, intendendosi altresì assicurati quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere lasciati aperti per importi superiori ai €. 150.000,00 per sinistro anno
 - lastre in cemento, amianto e manufatti in materia plastica per importi superiori ai €. 150.000,00 per sinistro anno ;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 16 – Eventi sociopolitici

La società si obbliga a risarcire:

- i danni materiali e diretti agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone dipendenti e non del Contraente o dell'Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- e) da deterioramento o imbrattamento dei muri esterni.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 17 – Fumo

La società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito dagli impianti di produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 18 – Guasti elettrici

La società risponde dei danni materiali e diretti causati da correnti, scariche e fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, a macchine ed impianti elettrici od elettronici di pertinenza del fabbricato.

Sono esclusi in ogni caso i danni dovuti a usura o manomissione e quelli causati da imperizia e negligenza degli addetti e durante le fasi di montaggio, prova e manutenzione.

Società non risponde dei danni

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- c) subiti da valvole, fonti di luce in genere e resistenze scoperte

La garanzia é prestata a primo rischio assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 19 – Onda Sonica

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Art. 20 – Esplosioni tà risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

Art. 21 – Sovraccarico di neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e del loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 3 ottobre 1978: criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni dei carichi e sovraccarichi) ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento non sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 22 – Gelo/ghiaccio/occlusione di condutture

La Società indennizza i danni direttamente causati ai fabbricati assicurati da:

- gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture – impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei beni assicurati
- occlusione di condutture, impianti idrici ed igienici, riscaldamento e condizionamento
- Intasamento gronde e pluviali

Sono compresi in garanzia i danni arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento, anche temporaneo, delle gronde e dei pluviali causato da grandine e neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati ai beni assicurati qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale fino alla concorrenza della somma assicurata.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati a condutture installate all'esterno dei fabbricati o interrati;
- b) causati da rottura degli impianti verificatasi in locali sprovvisti di riscaldamento oppure con impianti non in funzione da oltre 72 ore consecutive prima del sinistro

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art 23 - Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni

Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere anche contenuti in serbatoi a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fini della ricerca e riparazione del guasto.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stitilicidio, insalubrità dei locali.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art.24 – Acqua piovana

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.

La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nella tabella Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Art. 25 – Inclusioni / Esclusioni

Si prende e si dà atto che l'assicurato è esonerato dall'obbligo delle comunicazioni di inclusioni/esclusioni dei fabbricati in quanto;

- in caso di danno faranno fede le evidenze tenute dall'Assicurato;
- al termine di ogni annualità l'assicurato fornirà il nuovo stato di rischio da assicurare e sull'eventuale differenza di capitale in eccesso si provvederà alla regolazione come indicato all'art. 4.

Per quanto riguarda le inclusioni, detta deroga varrà solo per valore singolo di ogni fabbricato non superiore a € 5.000.000,00 Per valori superiori l'assicurato dovrà dare comunicazione di volta in volta, ferma la regolazione premio a fine anno.

Art.26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società o al Broker entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

Il Contraente o l'assicurato deve altresì:

- a) in caso di danno a terzi, limitatamente alle persone, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro o l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società entro 30 giorni
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Il Contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dagli immobili assicurati.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più beni assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività.

Art.27 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato od il contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.28 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però, avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quello del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.29 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2;
- 3) stimare il valore del fabbricato secondo i criteri della condizione "SOMMA ASSICURATA";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.30 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati e le opere civili in genere il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i macchinari, le attrezzature e gli arredi il costo di ricostruzione a nuovo (costo di rimpiazzo);
 - per gli impianti e le attrezzature interrate che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
 - per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

I lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.

La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..

Per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

Per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni

Se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato in precedenza oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro

Art31 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Art.32 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 33 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e comunque entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data del sinistro; il Contraente si impegna nei casi in cui venga espressamente richiesto dalla Società, a mezzo di clausola in quietanza, a produrre il Certificato di Chiusa istruttoria, non appena ne verrà in possesso.

Il Contraente è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria giudiziaria o di altra Autorità competente se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, asi soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti – soggetti quindi a conguaglio – su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

-

Art.34 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.8 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art 35 - Rinuncia all'azione di surroga

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art 36 – Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 60% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

Massimo anticipo € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Società adempirà all'obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Partite, somme assicurate

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo Euro
1	Fabbricati vari	598.373.923,00		
2	Contenuto a P.R.A.	500.000,00		
3	Ricorso Terzi e locatari a P.R.A.	5.000.000,00		
4	Spese demolizione/sgombero a P.R.A.	500.000,00		
5	Ricostruzione archivi a P.R.A.	300.000,00		
Totale		604.673.923,00		

- V.I. = Valore a nuovo;
- P. R.A.:= Primo Rischio Assoluto;

Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Le somme assicurate di cui alla precedente tabella rappresentano il massimo esborso per sinistro e per anno.

Si conviene che per le singole garanzie e/o partite sotto riportate, siano applicati i relativi sotto limiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzie e/o Partite	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Stop loss.	€ 15.000.000,00 per sinistro anno.	=====
Ogni e qualsiasi danno a cose, salvo quando diversamente regolamentato.	Le somme assicurate.	€ 1.000,00 per sinistro, salvo quanto diversamente regolamentato
Demolizione e sgombero	La somma assicurata in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Particolari.	Nessuno
Perdita pigioni	Massimo 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate.	Nessuno
Danni a fissi e infissi	€ 2.500,00	€ 1.000,00
Onorari architetti, professionisti e consulenti	€ 5% del danno con il limite di € 100.000,00 per sinistro anno.	Nessuno
Spese peritali	€ 5% del danno con il limite di € 100.000,00 per sinistro anno.	Nessuno
Ricorso terzi	La somma assicurata per sinistro anno.	Nessuno
Ricorso locatari	La somma assicurata per sinistro anno.	Nessuno
Ricostruzione archivi	La somma assicurata per sinistro anno.	Nessuno
Eventi socio-politici	80% delle somme assicurate per singola ubicazione (valore a nuovo).	Scoperto 10% del danno, con minimo di € 2.500,00 per ubicazione
Terrorismo	30% delle somme assicurate, con il limite di € 5.000.000,00 per sinistro anno e per totale ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo €. 10.000,00 per ubicazione

Eventi atmosferici	80% delle somme assicurate per singola ubicazione (valore a nuovo), con il massimo di € 15.000.000,00 per evento.	Scoperto 10% del danno, con minimo di € 2.500,00 per ubicazione/sinistro
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 3.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 20% del danno, con minimo di € 30.000,00 per ubicazione.
Sovraccarico di neve	30% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 500.000,00 per ubicazione, ed € 1.000.000,00 per sinistro/anno. e per totale ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singola ubicazione per neve Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per singola ubicazione per ghiaccio e gelo
Gelo/ghiaccio/occlusione di condutture	30% del valore della singola ubicazione con il massimo di € 500.000,00 per ubicazione, ed € 1.000.000,00 per sinistro/anno. e per totale ubicazioni assicurate	Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singola ubicazione per neve Scoperto 10% minimo € 2.500,00 per singola ubicazione per ghiaccio e gelo
Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni.	€ 250.000,00 per sinistro anno.	€ 1.000,00 per sinistro
Acqua piovana	€ 250.000,00 per sinistro anno	€ 1.000,00 per sinistro
Terremoto GARANZIA NON OPERANTE	€ 3.000.000,00 per sinistro ed anno	Scoperto 20% del danno, con minimo di € 30.000,00 per ubicazione
Rottura vetri e cristalli	€ 2.500,00 per singola lastra con il limite di € 20.000,00 per sinistro anno.	€ 250,00 per singola lastra
Guasti elettrici 1° R.A.	€ 100.000,00 per sinistro anno	€ 500,00 per sinistro

Precisazioni:

- Qualora per un singolo sinistro siano applicabili più franchigie e/o scoperti si conviene che verrà applicata la franchigia o scoperto più alta.

Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli arti 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;

2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti:

- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;

- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:

a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,

b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione, con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;

- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;

- In relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. N. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 626/94 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;

- Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.

Art. 3 – Malattie professionali

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza –purchè le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione si siano verificate entro 2 anni dalla decorrenza della polizza.

, ma che si siano manifestate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - c) derivanti da silicosi e asbestosi

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Art. 4 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s'intende estesa a:

1. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato, mentre circolano all'interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell'Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
2. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria (nella qualità di proprietario, locatore, amministratore, gestore) sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati, alloggi sociali di proprietà e in convenzione, comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L'Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici destinati ad ospitare asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi, uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.
3. Committenza auto: la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il

Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

4. **Committenza lavori:** la responsabilità derivante in qualità di committente di lavori e servizi commissionati a terzi, sempre restando esclusi i danni alle opere stesse ex art. 1669 c.c. L'Assicurazione si intende operante in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie. La garanzia non comprende la responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e resta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi.

5. **Condutture ed impianti sotterranei:** la responsabilità dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.

6. **Danni da acqua:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi impianti idrici per il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose ed animali.

7. **Corsi e manifestazioni:** la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dallo svolgimento, dall'organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, concorsi ed esami, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi, politiche o sindacali, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi.

8. **Cose in consegna e custodia:** la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.

9. **Firma grafometrica:** la responsabilità derivante dall'erogazione, ai sensi del DPCM 22.02.2013, di soluzioni di firma elettronica avanzata al fine di utilizzarle nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi, realizzate in proprio o avvalendosi, in tutto o in parte, di soluzioni realizzate da soggetti che, quale oggetto della loro attività di impresa, realizzino soluzioni di firma elettronica avanzata.

10. **Furto:** la responsabilità derivante all'assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell'assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.

11. **Incendio:** la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dall'Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia "ricorso terzi" operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

12. **Inquinamento accidentale:** l'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dovuto a rottura accidentale di impianti o condutture;

In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimito garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.

13. **Dispersione di acque:** L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, per rottura accidentale di impianti o condutture;

14. **Interruzione di attività:** la responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile.

15. **Danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori:** L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati dalle opere o installazioni in genere entro 24 mesi successivi all'ultimazione dei lavori, intendendosi per tale momento l'esecuzione del collaudo, se prevista, ovvero non oltre 30 giorni da quando è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico. Limitatamente alle opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto anziché del compimento dell'intera opera del compimento di ogni singola parte. Limitatamente ai danni che possano provocare i contatori dell'acqua, energia elettrica, gas e calore dopo l'installazione presso gli utenti nonché dopo ciascuna revisione e riparazione

effettuata dall'Assicurato o per conto dello stesso, l'Assicurazione è limitata a sei mesi successivi all'ultimazione dei lavori.

16. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.

17. Parcheggio: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.

18. Privacy: La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 (Testo Unico Privacy). Tale garanzia prevede un limite di € 50.000,00 per sinistro/anno

19. RC Personale: la responsabilità civile personale del Presidente, degli Amministratori, di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere, fermo restando l'esclusione in caso di colpa grave o dolo giudizialmente accertato.

20. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell'Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.

21. Sicurezza sui luoghi di lavoro: La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D.L.vo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

22. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Polizia Locale può essere svolto con dotazione di armi da fuoco, cani e cavalli, sia durante il servizio che durante gli allenamenti nell'ambito del poligono di tiro ed incluso l'eccesso colposo di legittima difesa.

23. Cedimento e franamento del terreno: l'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Si precisa che sono esclusi i danni conseguenti a sottomuratura o palificazione o a tecnologie analoghe o sostitutive.

Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l'applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.

24. Danni a cose nell'ambito dei lavori: l'assicurazione è estesa alle responsabilità civili gravante sull'assicurato per danni a cose trovantisì nell'ambito dei lavori anche presso terzi, compresi quelli ai locali o ai fabbricati dove gli stessi vengono eseguiti. Non sono in ogni caso risarcibili i danni il cui verificarsi sia riconducibile, in linea causale, al normale svolgimento dei lavori e di danni cagionati ai beni e/o attrezzature costituenti l'oggetto e lo strumento delle opere svolte dall'assicurato.

25. Danneggiamento di effetti personali di terzi nei locali dell'assicurato: la garanzia comprende i danni dei quali l'assicurato debba rispondere per distruzione o deterioramento di effetti personali portati da terzi all'interno dei locali relativi all'attività.

26. Danneggiamenti di effetti personali dei dipendenti: la garanzia comprende i danni dei quali l'assicurato debba rispondere per distruzione o deterioramento di effetti personali portati dai dipendenti all'interno dei locali relativi all'attività. Restano comunque esclusi i danni da furto o da incendio.

Art. 5 – Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;

2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;

3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,

salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa impreveduta, improvvisa e repentina.

4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
 5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori.
- Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi sostanza contenute in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
 8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
 9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
 10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
 11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
 12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall'Assicurato, dopo la consegna a Terzi, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
 13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l'assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1°, del D. Lgs. 209/2005.
 14. derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale, anche di tipo medico sanitaria;
 15. da allagamento dovuti ad esondazioni di fiumi, laghi, bacini, canali e corsi d'acqua in genere;
 16. conseguenti a terremoto;

Art. 6 – Qualifica di terzo

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

I titolari e i dipendenti di ditte, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti, imprese di pulizia e simili, che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

I subappaltatori ed i loro dipendenti, per le sole lesioni personali.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 7 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando è pervenuta una richiesta di risarcimento danni, salvo per i sinistri mortali o di particolare gravità, per i quali il Contraente si impegna a darne avviso alla Società anche in assenza di richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia R.C.O. solo ed esclusivamente:

a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell'avvio dell'inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;

b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

E' in facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro. L'Assicurato si impegna a tenere nei propri archivi i verbali (scritture interne) riguardanti eventi per i quali non perviene richiesta di risarcimento.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpiscono la presente polizza ed a comunicare all'Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.

Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all'Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art.1917 C.C. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società rinuncia inoltre ad eccepire l'improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall'assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.

Per particolari esigenze, è facoltà del Contraente affiancare un legale di propria scelta per la co-gestione delle vertenze.

Art. 9 - Gestione danni in franchigia

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.

La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all'importo della franchigia, viene svolta dalla Società.

La Società assume l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora

la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell'Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all'esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.

Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l'importo della franchigia.

Ogni decisione circa l'effettuazione di offerte transattive, come pure l'acquiescenza o l'impugnazione di decisioni dell'Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.

Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente. A tale scopo la Società con cadenza semestrale (31/12 e 30/06 di ogni anno), entro 60 giorni di ciascun semestre, dovrà inviare all'assicurato la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione dei sinistri pagati nel semestre precedente nonché le richieste di rimborso delle relative franchigie. L'Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società, provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.

SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO SEZIONE RC

Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

RCT	Responsabilità Civile verso Terzi	€	10.000.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	10.000.000,00	per ogni persona lesa e
		€	10.000.000,00	per danni a cose e/o animali
RCO	Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro	€	7.500.000,00	per ogni sinistro, con il limite di
		€	2.500.000,00	per persona lesa.

Limite aggregato annuo RCT/RCO € 20.000.000,00.

Sotto limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni con l'applicazione dei seguenti limiti di risarcimento, scoperto e/ franchigie:

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto:	I massimali RCT/O di polizza	€ 1.000,00, salvo franchigie di importo diverso riportate per le singole garanzie
Danno biologico	I massimali R.C.O. di polizza	€ 2.500,00
Malattie professionali	I massimali R.C.O. di polizza	Nessuno
Danni a cose in consegna e custodia	€ 250.000,00	Scoperto 10% con il minimo di 100,00 per sinistro
Danni a mezzi di trasporto	€ 500.000,00	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Furto	€ 5.000,00 per danneggiato, massimo € 50.000,00 per periodo assicurativo	Nessuno
Incendio	€ 250.000,00	Franchigia frontale
Inquinamento accidentale	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo 2.500,00.
Dispersione di acque	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo 1.500,00.
Interruzione di attività	€ 250.000,00	Scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00
Danni da rimozione veicoli	€ 100.000,00	Nessuno
Danni a condutture ed impianti sotterranei	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo 1.500,00.
Danni a cose da cedimento e franamento del terreno	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo 2.500,00
Rigurgito di fogne e allagamenti	€ 250.000,00	Scoperto 10% minimo 2.500,00
Committenza auto	€ 500.000,00	Nessuno

Garanzia	Limiti di risarcimento per sinistro e anno	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni a cose nell'ambito dei lavori	€ 20.000,00	1.000,00.
Danneggiamento di effetti personali di terzi nei locali dell'assicurato	€ 50.000,00	1.000,00.
Danneggiamenti di effetti personali dei dipendenti	€ 50.000,00	1.000,00.

Calcolo del premio Flat (no soggetto a regolazione)

Retribuzioni annue lorde preventivate: € . 2.300.00000

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

PREMIO TOTALE SEZIONE INCENDIO + RC

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ